



diritto & religioni

Semestrale
Anno IX - n. 1-2014
gennaio-giugno

ISSN 1970-5301

17



LUIGI
PELLEGRINI
EDITORE

Diritto e Religioni

Semestrale
Anno IX - n. 1-2014
Gruppo Periodici Pellegrini

Direttore responsabile
Walter Pellegrini

Direttore
Mario Tedeschi

Segretaria di redazione
Maria d'Arienzo

Comitato scientifico

F. Aznar Gil, A. Autiero, R. Balbi, G. Barberini, A. Bettetini, F. Bolognini, P. A. Bonnet, P. Colella, O. Condorelli, P. Consorti, G. Dammacco, P. Di Marzio, F. Falchi, M. C. Folliero, A. Fuccillo, M. Jasonni, G. J. Kaczyński, G. Leziroli, S. Lariccia, G. Lo Castro, M. F. Maternini, C. Mirabelli, M. Minicuci, L. Musselli, R. Navarro Valls, P. Pellegrino, F. Petroncelli Hübler, S. Prisco, A. M. Punzi Nicolò, M. Ricca, A. Talamanca, P. Valdrini, M. Ventura, A. Zanotti, F. Zanchini di Castiglionchio

Struttura della rivista:

Parte I

SEZIONI

Antropologia culturale
Diritto canonico
Diritti confessionali

Diritto ecclesiastico
Sociologia delle religioni e teologia
Storia delle istituzioni religiose

DIRETTORI SCIENTIFICI

M. Minicuci
A. Bettetini, G. Lo Castro
M. d'Arienzo, V. Fronzoni,
A. Vincenzo
M. Jasonni, L. Musselli
G.J. Kaczyński, M. Pascali
R. Balbi, O. Condorelli

Parte II

SETTORI

Giurisprudenza e legislazione amministrativa
Giurisprudenza e legislazione canonica
Giurisprudenza e legislazione civile

Giurisprudenza e legislazione costituzionale e comunitaria
Giurisprudenza e legislazione internazionale
Giurisprudenza e legislazione penale
Giurisprudenza e legislazione tributaria

RESPONSABILI

G. Bianco
P. Stefani
L. Barbieri, Raffaele Santoro,
Roberta Santoro

G. Chiara, R. Pascali
S. Testa Bappenheim
V. Maiello
A. Guarino

Parte III

SETTORI

Lecture, recensioni, schede,
segnalazioni bibliografiche

RESPONSABILI

F. Petroncelli Hübler, M. Tedeschi

Comitato dei referees

Prof. Andrea Bettetini - Prof.ssa Geraldina Boni - Prof. Salvatore Bordonali - Prof. Orazio Condorelli - Prof. Pierluigi Consorti - Prof. Raffaele Coppola - Prof. Pasquale De Sena - Prof. Saverio Di Bella - Prof. Francesco Di Donato - Prof. Olivier Echappè - Prof. Nicola Fiorita - Prof. Antonio Fuccillo - Prof. Federico Aznar Gil - Prof. Ivàn Ibàn - Prof. Pietro Lo Iacono - Prof. Dario Luongo - Prof. Agustin Motilla - Prof. Salvatore Prisco - Prof. Patrick Valdrini - Prof. Gian Battista Varnier - Prof. Carmela Ventrella - Prof. Marco Ventura.

Direzione:

Cosenza 87100 - Luigi Pellegrini Editore
Via Camposano, 41 (ex via De Rada)
Tel. 0984 795065 - Fax 0984 792672
E-mail: info@pellegrinieditore.it

Napoli 80133 - Piazza Municipio, 4
Tel. 081 5510187 - 80133 Napoli
E-mail: martedes@unina.it

Redazione:

Cosenza 87100 - Via Camposano, 41
Tel. 0984 795065 - Fax 0984 792672
E-mail: info@pellegrinieditore.it

Napoli 80134 - Facoltà di Giurisprudenza
I Cattedra di diritto ecclesiastico
Via Porta di Massa, 32
Tel. 081 2534216/18
E-mail: mariadarienzo@libero.it

Abbonamento annuo 2 numeri:

per l'Italia, € 75,00

per l'estero, € 120,00

un fascicolo costa € 40,00

i fascicoli delle annate arretrate costano € 50,00

Per abbonarsi o per acquistare fascicoli arretrati rivolgersi a:

Luigi Pellegrini Editore

Via De Rada, 67/c - 87100 Cosenza

Tel. 0984 795065 - Fax 0984 792672

E-mail: info@pellegrinieditore.it

Gli abbonamenti possono essere sottoscritti tramite:

– versamento su conto corrente postale n. 11747870

– assegno bancario non trasferibile intestato a Luigi Pellegrini Editore.

Gli abbonamenti decorrono dal gennaio di ciascun anno. Chi si abbona durante l'anno riceve i numeri arretrati. Gli abbonamenti non disdetti entro il 31 dicembre si intendono rinnovati per l'anno successivo. Decorso tale termine, si spediscono solo contro rimessa dell'importo.

Per cambio di indirizzo allegare alla comunicazione la targhetta-indirizzo dell'ultimo numero ricevuto.

Tutti i diritti di riproduzione e traduzione sono riservati.

La collaborazione è aperta a tutti gli studiosi, ma la Direzione si riserva a suo insindacabile giudizio la pubblicazione degli articoli inviati.

Gli autori degli articoli ammessi alla pubblicazione, non avranno diritto a compenso per la collaborazione. Essi riceveranno n. 2 fascicoli gratuiti della rivista. Possono ordinare estratti a pagamento.

Manoscritti e fotografie, anche se non pubblicati, non saranno restituiti.

Autorizzazione presso il Tribunale di Cosenza.

Iscrizione R.O.C. N. 316 del 29/08/01

ISSN 1970-5301

Presentazione

La sezione di 'Giurisprudenza e legislazione internazionale' di questo numero della Rivista riporta 16 documenti: per quanto riguarda la giurisprudenza, *in primis*, 15 sentenze sull'utilizzo delle campane (Germania, Francia), sui rapporti di lavoro con enti ecclesiastici (Germania), sull'antisemitismo (Germania, Francia), sulla laicità dello Stato (Francia), sulla religione ed un possibile conflitto di lealtà nei servizi segreti (Francia), sull'iter per il riconoscimento di nuovi culti (Ungheria), sull'esenzione tributaria per le confessioni religiose (Spagna), sui simboli religiosi (Stati Uniti d'America/California), sulla Kafala (India), sul velo islamico (Svizzera, Stati Uniti d'America/New York), sull'incompetenza dei tribunali statali a valutare nel merito i principî d'una religione (Gran Bretagna), sulla competenza dei tribunali statali a valutare la sincerità d'una conversione religiosa (Austria).

Per quanto riguarda la legislazione, invece, la sezione riporta una legge sull'aggiunta dei Dieci Comandamenti fra i simboli ufficiali di uno Stato (Stati Uniti d'America/Georgia).

GERMANIA

VGH BadenWürttemberg, 14 novembre 2013, 1/S/2388/12

Campane – Chiesa protestante – libertà religiosa – edifici di culto

lrbw.juris.de

Nel Baden-Württemberg la legge del 1887 sulle parrocchie e la successiva legge ecclesiastica del 1924 prevedevano che i comuni contribuissero finanziariamente alla costruzione dei campanili delle chiese, giacché questi avrebbero poi svolto una funzione utile non solo ai fedeli, ma a tutta la collettività, *in primis* suonando le ore, ma anche in caso di allarmi per incendi *aut similia*.

Una comunità protestante del Baden-Württemberg realizza il proprio edificio di culto, innalzandovi accanto un campanile, per le cui spese di costruzione chiede un contributo al Comune, che glielo rifiuta, asserendo siano ormai venute meno, grazie alle nuove tecnologie, quelle utilità collaterali del campanile che giustificavano i contributi pubblici.

La comunità protestante fa ricorso, che viene accolto in primo grado con la motivazione che un Comune non possa a proprio arbitrio decidere di disapplicare una legge vigente; il VGH, in appello, conferma l'accoglimento del ricorso, con l'argomento però del 'panorama acustico tradizionale': accanto al panorama visivo tradizionale ve n'è uno sonoro, di cui fa senz'altro parte il suono delle campane, ed il Comune può e deve preoccuparsi della manutenzione tanto del primo quanto del secondo.

BAG, 21 novembre 2013, 6/azr/664/12

Chiesa protestante – rapporto di lavoro con ente ecclesiastico – accusa di eresia

www.bag.de

In virtù dello speciale diritto del lavoro previsto per le Chiese, una Chiesa protestante può licenziare un proprio pastore, impiegato da più d'un decennio, esclusivamente per motivi religiosi, ovvero accusandolo di discostarsi dalla dottrina ufficiale della Chiesa Evangelica; ciò non l'autorizza, invece, ad invocare una violazione del rapporto di lealtà da parte del pastore *de quo* allo scopo di non pagargli la buonuscita.

LG Nürnberg-Fürth, 8 dicembre 2013, 13/0/9589/12

Ebrei – antisemitismo – libertà d’espressione

www.justiz.bayern.de

Anche se un film non è dichiaratamente antisemita, ma può sembrare tale, il fatto di dichiararlo pubblicamente, sconsigliare d’andare a vederlo ed invitare le autorità a ritirarlo sulla base della normativa contro la propaganda antisemita non può costituire diffamazione, rientrando invece nell’alveo della protezione costituzionale della libertà d’opinione e d’apprezzamento artistico.

FRANCIA

CAA Marseille, Va Camera, 21 febbraio 2014, inedita sul Recueil Lebon, 11MA04852

Legge di separazione del 1905 – luoghi di culto – laïcité

marseille.cour-administrative-appel-fr

La costruzione e la manutenzione, da parte d’un Comune, d’una sala polivalente di preghiera costituirebbe violazione della legge del 1905 solo se venisse assegnata permanentemente ad un solo culto; poiché nel caso *de quo*, invece, essa resta a disposizione di tutti i culti, non viola la legge di separazione ed è perfettamente legale.

CAA Nantes, IVa Camera, 21 febbraio 2014, 12NT00123, inedita sul Recueil Lebon

Chiesa cattolica – campane

Nantes.cour-administrative-appel.fr

Benché l’art. 27 della legge del 1905 preveda che il suono delle campane sia regolato da disposizioni municipali, lo scampanio ricompreso fra le 7 di mattina e le 7 di sera non può essere considerato un disturbo alla quiete pubblica, sicché provvedimenti municipali che vietassero del tutto l’uso delle campane o lo rendessero solo simbolico sarebbero pregiudiziali ed ideologici, e perciò inammissibili.

CAA Paris, Ia Camera, 13 febbraio 2014, 12PA00319, inedita sul Recueil Lebon

Islam – libertà di coscienza – servizi segreti

Paris.cour-administrative-appel.fr

Un agente dei Servizi Segreti DGSE si converte all'Islam e contestualmente sposa una cittadina francese d'origine marocchina, anch'essa musulmana; subito dopo i suoi superiori ne considerano aumentata la vulnerabilità e lo espellono dal Controspionaggio. Avendo un eccellente stato di servizio, però, l'ex agente segreto fa ricorso per licenziamento dovuto a motivi religiosi. Respinto in primo grado, questo viene rigettato anche dalla CAA, la quale sottolinea come gli organi dello Stato che hanno accesso ai documenti del massimo livello di segretezza, 'Secret Défense', come i Servizi di spionaggio e controspionaggio, nonché settori specifici delle Forze Armate, sono regolati da normative speciali, sicché i competenti organi interni sono legittimati a considerare il fattore religioso come potenziale causa di conflitti di lealtà, e quindi a compiere anche licenziamenti dovuti a discriminazione religiosa.

Conseil d'État, Va sottosezione, 26 febbraio 2014, 353724, inedita sul Recueil Lebon

Ebraismo – Antisemitismo – libertà d'espressione

Conseil-etat.fr

Nel corso d'una trasmissione d'una radio che ha sottoscritto un accordo di convenzione con lo Stato, nella specie con il CSA, il conduttore invita gli ascoltatori ad intervenire in diretta esprimendo la loro opinione sull'esistenza d'una presunta lobby ebraica che controllerebbe la Francia, dando la stura ad una serie d'interventi non particolarmente equilibrati.

La Comunità ebraica di Parigi denuncia la cosa, ed il CSA decreta un'ammonizione ufficiale alla radio, imponendole anche una multa.

L'emittente fa ricorso al CE, invocando la libertà d'espressione, ed in via subordinata chiedendo che la contravvenzione venga imposta solidalmente anche al conduttore; il CE ribadisce la libertà d'espressione in generale, tant'è vero che non sanziona il conduttore, ma sottolinea come l'accordo di convenzione che la radio aveva sottoscritto la obbligasse ad evitare interventi non solo esplicitamente, ma anche potenzialmente di carattere discriminatorio su base religiosa.

UNGHERIA

ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG (Corte costituzionale), 26 febbraio 2013, n. 6/2013

Mormoni – Buddhisti – nuovi culti

www.mkab.hu

Le confessioni religiose diverse da quelle storiche ungheresi non hanno un diritto assoluto al riconoscimento da parte dello Stato, ma la loro istanza, insieme ai loro statuti ed ai loro principi dottrinali, dev'essere valutata dal Governo. Un eventuale rifiuto di riconoscerle non viola il precetto costituzionale di tutela della libertà religiosa.

GRAN BRETAGNA

Westminster Magistrate's Court, affaire Phillips vs. Monson, 20 marzo 2014

Mormoni – laicità dello Stato – ortodossia – eresia

<http://www.judiciary.gov.uk/>

Un fuoriuscito dai Mormoni accusa il loro attuale Presidente di frode, affermando che sette insegnamenti della Chiesa mormone violerebbero il Britain's Fraud Act del 2006. La Corte si pronunzia per l'archiviazione, dato che per decidere sulla fondatezza o meno delle accuse occorrerebbe valutare nel merito la dottrina mormone per stabilire se sia vera o falsa, ma una Corte della Regina non può sentenziare sulla fondatezza o meno d'una religione.

SVIZZERA

Bundesgericht, 11 luglio 2013, 139/280

Islam – velo islamico – libertà religiosa – scuola pubblica

www.bger.ch

Due bambine immigrate dalla Macedonia con la famiglia iniziano a frequentare la scuola elementare, il cui regolamento vieta d'indossare il velo islamico; esse, però, chiedono una dispensa da questa regola, che viene loro accordata dalla scuola. Contro questa concessione il dipartimento scolastico cantonale presenta ricorso, che il Bundesgericht respinge, stabilendo che il divieto d'indossare il velo per motivi religiosi non si basa né su presupposti normativi sufficienti e ben determinati, né sulla competenza regolamentare della scuola. Al tempo stesso non mette in discussione l'obbligo di neutralità della scuola pubblica. I presupposti costituzionalmente conformi per una limitazione della libertà religiosa delle due scolare sono quindi assenti. Il ricorso del distretto scolastico manca di fondamento giuridico.

SPAGNA

Tribunal Constitucional, 5 dicembre 2013, 207/2013

Chiesa cattolica – finanziamento culti – imposte

www.tribunalconstitucional.es

È incostituzionale la legge 10/2013 della Navarra che limita l'esenzione tributaria ai soli edifici di culto della Chiesa cattolica e delle associazioni non cattoliche legalmente riconosciute e con cui siano stati stipulati accordi. La dimensione esterna del diritto fondamentale alla libertà religiosa si traduce nella possibilità dell'esercizio di quelle attività che costituiscono manifestazione od espressione del fenomeno sociale religioso, ed impone al legislatore di facilitare la pratica effettiva delle credenze religiose e dei loro atti di culto, come la partecipazione dei cittadini, anche con la concessione d'un regime fiscale speciale per le Chiese, Confessioni e Comunità religiose che li rappresentano. Si tratta di azioni statali dirette alla protezione della realizzazione di attività con rilevanza costituzionale, e, pertanto, d'interesse generale, consustanziale allo Stato sociale di diritto. In attuazione del mandato costituzionale di mantenere le relazioni di cooperazione con la Chiesa cattolica e le altre Confessioni religiose, infatti, la Spagna ha sottoscritto accordi con le Comunità evangeliche, le Comunità ebraiche e la Commissione islamica; in tutti questi accordi è prevista l'esenzione da imposte territoriali o gravanti sui beni immobili dedicati al culto, all'assistenza religiosa, alla residenza di pastori, imam o dirigenti religiosi, ad uffici, a seminari o centri di formazione dei ministri di culto, imam e dirigenti religiosi.

AUSTRIA

Verfassungsgerichtshof, 12 dicembre 2013, U2272

Libertà religiosa

www.vfgh.gv.at/

Nel caso di repentino cambiamento di religione d'un richiedente asilo politico, non costituisce violazione della libertà religiosa il fatto di sottoporlo ad esame per verificare le sue motivazioni interiori e la sua effettiva conoscenza della religione che ha abbracciato, onde si possa accertare che si tratti d'un'effettiva conversione e non d'uno stratagemma per ottenere l'asilo politico violando la legge austriaca al riguardo.

STATI UNITI D'AMERICA

Stato della Georgia

Legge House Bill 702, del 13 marzo 2014

Simboli religiosi – laicità dello Stato

Legis.ga.gov

Sezione 1.

Il capitolo 3 del titolo 50 dell'Official Code della Georgia, relativo alla bandiera dello Stato, al sigillo e ad altri simboli, è emendato con l'aggiunta dell'articolo seguente: "Articolo 5.

Sezione 1

(a) Subordinatamente alla disponibilità di fondi, possono essere collocati all'interno del Campidoglio di Atlanta o nel terreno prospiciente monumenti storici in pietra rappresentanti:

- 1) il preambolo della Costituzione della Georgia,
- 2) la parte della Dichiarazione d'Indipendenza dove si dice: "Consideriamo verità evidenti per se stesse che tutti gli uomini sono creati uguali; che sono stati dotati dal loro Creatore di taluni diritti inalienabili; che, fra questi diritti, vi sono la vita, la libertà e la ricerca della felicità", e
- 3) i Dieci Comandamenti.

(b) Ogni monumento dovrà essere disegnato, realizzato e collocato dalla Capitol Art Standards Commission, e sarà soggetto all'approvazione finale da parte d'un Comitato per il monumento formato dai seguenti membri dell'Assemblea generale:

- (A) due membri della Camera dei Rappresentanti designati dal suo Speaker,
- (B) due membri del Senato designati dal Vice-governatore,
- (C) un membro per ciascuna Camera designato dal Governatore.

Ogni Comitato formato secondo questa sottosezione dovrà essere sciolto al momento dell'effettiva collocazione del monumento.

(c) Non verranno spesi fondi pubblici per il disegno o l'acquisto di questi monumenti. Donazioni e liberalità da parte di singoli individui, organizzazioni o fondazioni saranno accettate e spese dalla Capitol Arts Standard Commission conformemente ai requisiti previsti da questa sezione del Codice".

Sezione 2.

Ogni legge e parte di legge in conflitto con la presente legge è abrogata".

California

Central District Court, affaire ‘American Humanist Association vs City of Lake Elsinore’, 24 febbraio 2014, n. 5/13/cv/00989/SVW/OPx

Simboli religiosi – laicità dello Stato

www.cacd.uscourts.gov

Un monumento ai caduti formato da un soldato in ginocchio dinanzi ad una croce, con altre otto croci e due stelle di David dietro di essa, non può essere posto in un luogo pubblico come lo stadio di baseball, perché viola l’Establishment Clause della Costituzione federale e la Establishment and No Preference Clauses della Costituzione della California.

E ciò non tanto per i simboli in sé, ma perché la loro ammissibilità era stata sostenuta qualificandoli espressamente come simboli esclusivamente religiosi, trattandosi d’un monumento ai caduti; per questa ragione la Corte conclude che il monumento sia stato disegnato “without a predominantly secular purpose”: se questo vi fosse stato, e di esso ne fosse stata sottolineata anche la valenza storico-culturale, avrebbe anche potuto essere ammissibile, mentre non lo è essendo stato dichiaratamente presentato come monumento esclusivamente religioso.

New York

New York Eastern District Court, affaire ‘Small et alii vs. New York City Transit Authority’, 25 marzo 2014, 1/2003cv02139

Islam – Velo islamico – rapporti di lavoro

www.nycourts.gov/

Due dipendenti di religione islamica dell’azienda dei trasporti di New York vengono trasferite ad incarichi non a contatto con i viaggiatori perché indossavano il velo islamico, e perciò lamentano d’aver subito una discriminazione su base religiosa; l’azienda asserisce, invece, ch’esse siano state spostate in posti più ‘riservati’ perché, insistendo nell’indossare il velo, violavano i regolamenti sulla divisa da indossare nell’orario di lavoro, e che, anzi, mentre in altri casi ciò avrebbe portato al licenziamento, esse erano state solo trasferite proprio perché l’azienda aveva voluto mostrare il massimo rispetto per il velo islamico.

La Corte, però, ritiene questo ragionamento inammissibile: se le due dipendenti avessero trasgredito al regolamento in misura davvero grave, avrebbero dovuto essere licenziate; dal momento che non lo sono state, però, ciò implica che il problema non fosse tanto il velo in sé, come aggiunta non prevista dal regolamento, è vero, ma nemmeno vietata, bensì il significato religioso ch’esso simboleggia, il quale è stato il vero motivo del trasferimento. Ciò è illegale, costituendo violazione oggettiva delle norme contro la discriminazione per motivi religiosi, sicché la Corte condanna l’Azienda newyorchese dei trasporti a risarcire le due con 187.000 \$, più le spese legali.

INDIA

Supreme Court of India, affaire Hashmi vs Union of India, 19 febbraio 2014 (Islam – adozioni – Kafala)

supremecourtfindia.nic.in

Secondo la normativa indiana sulla protezione dei minori, lo Juvenile Justice Act, “l’adozione è quel processo mediante il quale il bambino adottato è permanentemente separato dai suoi genitori biologici e diventa figlio legittimato dai suoi genitori adottivi, con tutti i diritti, i privilegi e le responsabilità che sono connesse a questo rapporto”, ed ogni ordinamento confessionale che fosse in contrasto con questa normativa non può trovare applicazione da parte di Corti statali. Per questa ragione viene respinto il ricorso contro il decreto d’adozione piena d’un bimbo musulmano, col quale si chiedeva invece la sua adottabilità secondo la legge islamica del Kafala, che la Corte Suprema indiana giudica irricevibile da parte di tribunali statali.